



SOCIO ED AMMINISTRATORE Profili legali e previdenziali

MILANO 18 MARZO 2008
LAVORO IN MOVIMENTO



Legge 335/95

LA GESTIONE SEPARATA

- A decorrere dal 1° Gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata i soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati di vendita a domicilio.

La Legge 23 Dicembre 1996 N. 662

LA GESTIONE COMMERCianti - Art. 1 comma 203

L'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumono tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.

La Legge 23 Dicembre 1996 N. 662

LA GESTIONE COMMERCianti – Art. 1 comma 208

Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Spetta all'Istituto decidere sull'attività prevalente.

La ratio della norma

- La legge parla solo di attività e non di categorie di reddito soggetto a contribuzione.
- La ratio della norma è, evidentemente, quella di evitare una duplicazione delle imposizioni previdenziali.

La prevalenza del contenuto professionale

- La lettura combinata dei commi 203 e 208 della succitata legge, porta alla necessaria valutazione sulla prevalenza del contenuto professionale dell'unica attività svolta, allorché sussista la contemporanea esistenza di possibili “assicurazioni obbligatorie” riferibili a quella attività.

I requisiti

I requisiti necessari per l'iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti sono:

- l'attività prevalentemente familiare dell'impresa commerciale
- l'attività prevalentemente svolta all'interno dell'impresa da parte del socio (socio d'opera o amministratore)
- l'inesistenza di un diverso obbligo contributivo.

La norma previdenziale

ART. 2083 CODICE CIVILE

- *“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.*
- Obbligati, quindi, all’iscrizione alla gestione commercianti non sono tutti coloro che svolgono un’attività imprenditoriale, ma solo coloro che la svolgono quali piccoli imprenditori commerciali organizzati con il lavoro proprio e della propria famiglia.

Il principio della unicità dell'iscrizione

Sentenza n. 20886 del 05 ottobre 2007

- *“Colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore, ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’Inps decidere sull’iscrizione corrispondente all’attività prevalente”.*

Il principio della unicità dell'iscrizione

Sentenza n. 288 del 10 Gennaio 2008

- *“Ha ribadito che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore, ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza.*”

I chiarimenti della Suprema Corte

- L'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi ricorre per la sola gestione previdenziale riferita all'attività con carattere di abitudine e prevalenza, dichiarando, altresì, incompatibile la coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni per uno stesso soggetto: alla gestione separata per l'attività di amministratore ed alla gestione commercianti per l'attività di socio lavoratore.
- La funzione della disposizione introdotta dalla Legge n. 662/1996 è quella di risolvere la pluralità in un unico rapporto assicurativo, evitando, mediante il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.